

TI_GERICHTE 11.2006.125 vom 13. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2006.125

FR: TI_GERICHTE 11.2006.125 du 13 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 11.2006.125 del 13 novembre 2006

Regeste

Assistenza giudiziaria

Erwägungen

E. 1

Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.

E. 2

In concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per non avere, il richiedente, presentato entro il termine assegnatogli il noto formulario corredato dei giustificativi sulla sua situazione finanziaria, nemmeno dopo il termine assegnatogli per documentare oggettivamente la sua indigenza. Nel ricorso l'interessato fa valere di essersi trasferito in Sardegna, dove il costo della vita è inferiore rispetto a _____ e dove egli ha maggiori possibilità di esercitare l'attività di musicista intrattenitore. Soggiunge che al momento in cui ha presentato la richiesta di assistenza giudiziaria egli era indigente, come risultava dal certificato, e che tale stato di cose non si è modificato nel frattempo. Non potendo egli dimostrare concretamente la propria condizione di precarietà, ai fini dell'attuale giudizio la situazione andrebbe dunque valutata nel suo insieme.

E. 3

Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se egli, pur sollecitato, non la documenta a sufficienza per consentire una completa valutazione della sua situazione finanziaria, la richiesta può essere respinta (v. anche sentenza del Tribunale federale 1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2).

E. 4

Nella fattispecie l'appellante non contesta di essere stato invitato dal Segretario assessore, il 14 giugno 2006, a chiarire la propria situazione finanziaria nel termine di trenta giorni. Egli ha per vero reagito, inviando il 26 giugno 2006 al proprio legale la lettera evocata dianzi (lett. C), cui ha accluso il formulario sui redditi e le spese firmato in bianco. Perché il legale abbia atteso fino al 13 ottobre 2006 per far proseguire tale documentazione al Segretario assessore, senza nemmeno chiedere una proroga del termine, non è dato di sapere. Sta di

fatto che l'operato del legale va ascritto al cliente. Ed entro il termine fissato dal Segretario assessore il cliente non ha presentato alcunché. Del resto, su questo punto il ricorrente non si confronta per nulla con la decisione impugnata. Mal si comprende dunque perché sotto questo profilo la decisione del Segretario assessore sarebbe censurabile.

E. 5

Giovi rilevare, indipendentemente da quanto precede, che neppure la documentazione prodotta in appello – in parte già agli atti – rende oggettivamente verosimili le entrate o il fabbisogno del ricorrente. Certo, al momento di presentare l'istanza il richiedente aveva introdotto il certificato munito del relativo parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag). A prescindere dalla circostanza però che tale attestazione ha solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280), nel senso che il parere predetto non vincola il giudice civile, ciò non esime poi il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni finanziarie, producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare le proprie ristrettezze. In concreto il Segretario assessore ha formulato al convenuto una richiesta precisa, che è caduta nel vuoto, non potendosi seriamente ritenere sufficiente la lettera in questione per rendere verosimili entrate e fabbisogno del richiedente, senza parlare del formulario lasciato in bianco. Ne segue che, inconsistente, il ricorso è destinato all'insuccesso.

E. 6

La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso è stato introdotto con manifesta leggerezza, che tuttavia non denota ancora estremi di temerarietà, ovvero di manifesta ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire tasse o spese. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, essa non può essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si riscuotono tasse né spese. 3. Intimazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.